



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, ”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;



IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1024/2012;](#)

VISTA la domanda del Sig. MAFFIOLA FLAVIO cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei seguenti titoli di studio: ABSCHLUSSZEUGNIS (Attestato di formazione professionale) conseguito presso l'istituto commerciale professionale di specializzazione elettronica Heinric hertz Schule – Karlsruhe Baden Wurtemberg dal 6 settembre 79 al 31 gennaio 83 in veste di Tecnico Per Dispositivi Elettronici, e AUSBILDUNGSZEUGNIS (Attestato di formazione professionale) Nachrichtengeratemechaniker (meccanico per dispositivi) presso Siemens dal 3 settembre 1979 al 29 giugno 1981, AUSBILDUNGSZEUGNIS attestato di formazione feingerateelektroniker tecnico per dispositivi elettronici dal 3 settembre 1981 al 31 gennaio 1983, per l'assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, D.M. 22 gennaio 2008. n. 37;

CONSIDERATO che l'interessato documenta esperienza lavorativa all'estero presso la ditta BRUKER di Karlsruhe dal 21 febbraio 1983 al 31 dicembre 1985 come responsabile del raffreddamento dei quadri elettrici non valutabile perché antecedente i 10 anni;

VISTO che la Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 26 febbraio 2019, su parere conforme del rappresentante di categoria CNA e CONFARTIGIANATO, ha ritenuto i titoli di studio dell'interessato non idonei per l'esercizio dell'attività di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37,



esprime pertanto parere sfavorevole al riconoscimento in quanto il percorso formativo scolastico dell'interessato non è pertinente con le attività di cui chiede il riconoscimento e non è pertanto valutabile ai fini degli artt. 18, 21 del d.lgs. 206/2007, inoltre l'esperienza professionale maturata non valutabile perché antecedente i 10 anni;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 6 settembre 2018 dall'interessato, con bonifico presso Intesa Sanpaolo;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.0047183 del 26 febbraio 2019, ha comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Art. 4.

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. MAFFIOLA FLAVIO, cittadino italiano, nato a Luino il 3 gennaio 1963 è respinta sulla base delle motivazioni indicate in premessa la domanda di riconoscimento del titolo di studio, per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37 del D.M. 37/2008;



## Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 26 marzo 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Mario Fiorentino)